



DETERMINAZIONE N. 302/2019

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 82/2019 e Comunicazione n. 82/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 82/2019 concernente la visualizzazione degli atti amministrativi presenti nell'archivio dell'albo pretorio. Prot. n. 9163 del 03/07/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 82/2019 del 02/07/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n.9163 del 03/07/2019 relativa all'oscuramento al pubblico degli archivi degli atti amministrativi presenti in albo pretorio;

ESAMINATA la Trattazione n. 82/2019 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, dove si precisa che, dall'esame preliminare della segnalazione relativa all'oscuramento al pubblico degli archivi degli atti amministrativi presenti in albo pretorio, è emerso che non si tratta di una segnalazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1-quater del CAD, in quanto non sono segnalate violazioni del C.A.D. stesso e di disposizioni relative alla digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell'Amministrazione segnalata e, quindi, si propone di ritenere la stessa non ricevibile, con conseguente archiviazione, fornendo comunque elementi di conoscenza sulla questione al Segnalante;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 82/2019 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 82/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene la Segnalazione non ricevibile, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante fornendo comunque elementi di conoscenza sulla questione;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 82/2019 e Archiviazione n. 82/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

p. Teresa Alvaro

Segnalazione n. 82/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Ostuni- Qualificazione tematica: altro - protocollo n. 9163 del 3/7/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“le scrivo per segnalarle che da ottobre 2018 il comune di Ostuni ha deciso di oscurare al pubblico gli archivi degli atti amministrativi giustificando la cosa come un adeguamento alle linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA del maggio 2016. Le chiedo se questo non sia un’interpretazione troppo restrittiva dell’art 6 delle su citate linee guida e se fosse possibile mantenere l’accesso pubblico agli archivi semplicemente eliminando dai documenti i dati sensibili.”.*

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.


Tanto premesso, dall’esame preliminare della segnalazione emerge che non si tratta di una segnalazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1-quater del CAD in quanto non sono segnalate violazioni del codice dell’amministrazione digitale e della normativa in ambito di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell’Amministrazione segnalata. L’accesso ai documenti dell’albo pretorio del sito istituzionale del Comune appare coerente con la normativa di riferimento sulla privacy e le Linee guida emanate dal Garante Privacy.

In relazione alle linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA citate dal cittadino il Servizio documentali dell’Agenzia (e-mail del 13/08/2019), ha precisato che *“non costituiscono un documento con valenza di linee guida previste dall’art.71 del CAD. Il suddetto documento fu a suo tempo redatto come guida operativa che potesse dare dei suggerimenti sulla tematica alle amministrazioni.”.*

In materia di dati personali sull’albo pretorio sono ancora valide le indicazioni contenute nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (G.U. n.134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it , doc. web n.3134436). In particolare, veniva indicata, nella trattazione del caso di specie, la parte relativa alla questione della diffusione di dati personali sull’albo pretorio degli enti locali ancora attuale nella parte sostanziale poiché le Linee guida sono in corso di aggiornamento per adeguamento alle modifiche normative intervenute in materia (cfr. parte seconda, par.3.a.).

Ad ogni modo, si informa che sul sito del comune di Ostuni è possibile visionare l’albo pretorio on line con atti 2018/2019 mentre gli atti relativi al periodo dal 2008 al 2014 sono visionabili previo accesso login.



Pertanto si propone di ritenere la Segnalazione non ricevibile, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione , dandone notizia al Segnalante e fornendo comunque allo stesso elementi di conoscenza sulla questione.

25 settembre 2019

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 82/2019 - Amministrazione segnalata: Comune di Ostuni - Qualificazione tematica: Altro – prot. 9163 del 03/07/2019

Gent.mo Claudio Ancona, si riporta quanto da Lei segnalato:

“le scrivo per segnalare che da ottobre 2018 il comune di Ostuni ha deciso di oscurare al pubblico gli archivi degli atti amministrativi giustificando la cosa come un adeguamento alle linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA del maggio 2016. Le chiedo se questo non sia un’interpretazione troppo restrittiva dell’art 6 delle su citate linee guida e se fosse possibile mantenere l’accesso pubblico agli archivi semplicemente eliminando dai documenti i dati sensibili”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.


Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato risulta che Lei ha chiesto *se fosse possibile mantenere l’accesso pubblico agli archivi semplicemente eliminando dai documenti i dati sensibili*. Si premette che la materia del trattamento dei dati è di competenza del Garante Privacy e pertanto la Sua segnalazione è stata archiviata, in quanto non sono state segnalate violazioni del CAD e della normativa in ambito ICT.

Al fine di fornirLe, comunque, elementi di conoscenza al riguardo, si osserva che le modalità di accesso ai documenti dell’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune appare coerente con la normativa di riferimento sulla privacy e con le Linee guida emanate dal Garante Privacy. Inoltre si fa presente che, in merito all’albo pretorio, il Garante Privacy ha recentemente confermato la validità delle indicazioni contenute nelle [“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da](#)

“soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (G.U. n.134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it , doc. web n.3134436). In particolare, la parte relativa alla questione della diffusione di dati personali sull’albo pretorio degli enti locali risulta ancora attuale nella parte sostanziale, in attesa che le Linee guida vengano aggiornate per adeguarle alle modifiche normative intervenute in materia (cfr. parte seconda, par.3.a.).

Infine si osserva che sul sito del comune di Ostuni è possibile visionare gli atti del 2018/2019 sull’albo pretorio on line, mentre si può accedere attraverso l’accesso login agli atti relativi al periodo che va dal 2008 al 2014.



Speriamo di averLe comunque fornito un utile supporto informativo sulla questione prospettata.

Cordiali saluti.